



*Comune di Preci*  
*Provincia di Perugia*

**Ordinanza n.45 del 16/07/2019**

**SISMA 2016**  
**ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE**  
**PER FINALITA' DI PROTEZIONE CIVILE**  
**REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 452/17**  
**E NUOVA DELIMITAZIONE DELLA ZONA ROSSA E DI SGOMBERO EDIFICI FRAZ. PIEDIVALLE**

**IL SINDACO**

**PREMESSO** che, l'evento sismico del 30 ottobre 2016 con epicentro tra il Comune di Norcia e Preci, ha provocato nel Comune di Preci ingenti danni agli immobili pubblici e privati nonché danni alle opere pubbliche ed al sistema viario aggravando la situazione venutasi a creare a seguito dei terremoti del 24 agosto 2016 e successivi;

**DATO ATTO** che con ordinanza n. 170 del 01/11/2016 era stata già individuata una zona rossa interdetta all'accesso per Piedivalle, successivamente modificata con ordinanza 134 del 04/04/2017 e poi con ordinanza 452 del 10/08/2017;

**CHE** la transitabilità di dette vie costituisce condizione necessaria e sufficiente a consentire l'accessibilità ad immobili che a seguito di verifiche e/o sopralluoghi risultati agibili;

**VISTA** la richiesta pervenuta al prot. com.le 5801 del 05/07/2019;

**VISTA** la relazione redatta dall'ufficio tecnico effettuata in data 24/06/2019 allegata alla presente;

**RITENUTO** opportuno alla luce degli interventi sopra indicati procedere alla rideterminazione della zona di interdire alla circolazione veicolare e pedonale per i tratti di strada interessati dal pericolo come meglio indicati nella planimetria allegata alla presente al fine di evitare pericoli per la pubblica incolumità;

**RILEVATO** che si rende indifferibile ed urgente confermare l'interdizione dei fabbricati nonché delle abitazioni ricomprese nella planimetria allegata;

**RITENUTO** necessario ordinare la sistemazione degli sporti di gronda degli edifici privati prospicienti alle vie pubbliche rese fruibili a seguito della presente ordinanza;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito, stante l'esigenza di tutelare la pubblica e privata incolumità;

**VISTI** i seguenti riferimenti normativi:

- Art. 16 del DPR 6.2.81 n. 66;
- Art. 15 della Legge 242.1992 n. 225;
- D. Lgs. 30.4.92 n. 285 "Nuovo Codice della Strada";
- Art. 54 comma 2 del D.Lgs. 18.8.200 n. 267;
- Legge 7.8.90 n. 241;

**ORDINA**

Per i motivi espressi in premessa, che si intendono espressamente richiamati:

- 1) Di provvedere alla nuova delimitazione della zona interdetta alla circolazione pedonale e veicolare per l'abitato di Piedivalle, come da planimetria allegata alla presente, la quale, per ragioni di sicurezza ed incolumità pubblica, non potrà essere accessibile sino alla revoca parziale o totale della presente ordinanza;
- 2) La prosecuzione dell'ordine di sgombero degli immobili ricompresi nella perimetrazione di cui sopra, in uso personale, familiare e di lavoro, che sono stati dichiarati inagibili ed interdetti sino alla revoca della presente ordinanza;

- 3) A tutti i proprietari di immobili prospicienti le vie pubbliche rese fruibili dalla emanazione della presente ordinanza di provvedere alla sistemazione degli sporti di gronda al fine di eliminare pericoli di eventuale caduta di coppi e quanto altro sulla via pubblica;
- 4) Di procedere alla revoca dell'ordinanza sindacale n. 452/2017

#### **DISPONE CHE**

Stante la situazione emergenziale e la necessità di garantire la pubblica incolumità e tenuto conto dell'elevato numero di soggetti interessati dal provvedimento, gli obblighi di pubblicità dello stesso si ritengono assolti con le modalità di seguito evidenziate:

- Pubblicazione Albo Pretorio on-line del Comune;
- Affissione alle vie di accesso dell'abitato;

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza il personale dell'Ufficio Tecnico Comunale che dovrà dare idonee disposizioni per delimitare l'intera area come individuata nella planimetria allegata alla presente oltre ad apporre idonea segnaletica di interdizione e delimitazione;

Sono incaricati del controllo sull'esecuzione e rispetto della presente ordinanza, la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine.

E' fatto obbligo a chiunque di dare alla presente ordinanza la maggior diffusione possibile.

#### **AVVERTE**

Che l'inosservanza a quanto disposto dalla presente ordinanza sarà perseguita a nora dell'art. 650 del Codice Penale.

#### **DATO ATTO**

- Copia del presente provvedimento venga trasmesso:
    - alla Soprintendenza Archeologica delle Belle Arti e Paesaggistica dell'Umbria;
    - al Comando della Stazione dei Carabinieri di Preci,
    - al Presidente della Giunta Regione Umbria;
    - al SOUR Regione Umbria – ([sour@regione.umbria.it](mailto:sour@regione.umbria.it))
    - alla Prefettura UTG di Perugia;
    - al COA VVF di Norcia;
    - alla Provincia di Perugia;
    - al Gestore Impianto Distribuzione gas: [spasseri@vulcangas.com](mailto:spasseri@vulcangas.com).
  - Il controllo sull'esecuzione e rispetto della presente ordinanza sia demandato alla Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine.
  - Contro la presente sono ammissibili:
    - Ricorso al Prefetto di Perugia entro 30 gg. ovvero
    - Ricorso al TAR della R.U. entro 60 gg. ovvero
    - Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.
- Tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.



**IL SINDACO**  
Geom. Massimo Messi

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente ordinanza viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi ai sensi di Legge.

Preci, li \_\_\_\_\_ IL MESSO COMUNALE

**Allegato Ord 45 del 16/07/2019**

Destinatari dell'ordinanza sindacale sigg.:

- UFFICIO TECNICO COMUNE DI PRECI



